

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA               | Presidente                                                |
| (MI) MODICA             | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) DELL'ANNA MISURALE | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FORMAGGIA          | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) ABATE              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) DELL ANNA MISURALE

Seduta del 17/03/2026

### FATTO

Con ricorso depositato il 1° dicembre 2025, la società espone quanto segue:

- il Trust "Il Giardino di S\*" la cui disponente era la sig.ra S\*C\*, e il Trustee, ossia la società fiduciaria odierna ricorrente, sono eredi unici della sig.ra S\*C\*;
- la sig.ra S\*C\* era titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, n. \*\*798;
- a seguito dell'apertura della successione, la banca ha inviato una lettera di consistenza che tuttavia è parziale, indicando un documento riepilogativo del portafoglio titoli del c/c n. \*\*798 che non comprende una serie di investimenti che sono stati allegati successivamente;
- è stata depositata querela con indagini in corso. L'amministrazione finanziaria ha consegnato i risultati dell'indagine all'Archivio Unico finanziario.

Chiede, quindi, la consegna di una lettera di consistenza comprensiva di tutti i dossier titoli; evidenza degli ordini di investimento impartiti *ante mortem* dalla correntista e contabilizzati successivamente.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, afferma quanto segue:

- parte ricorrente indica di aver fatto reclamo alla banca l'11 settembre 2025 ed allega anche un'integrazione trasmessa il successivo 16 settembre, ma non allega la risposta inviata dalla banca il 20 ottobre 2025;
- in quest'ultima lettera, infatti, la banca ha fornito i chiarimenti richiesti da parte ricorrente in merito a tutti i rapporti posseduti dalla *de cuius*, anche con riferimento ai rapporti titoli;

- si allega, inoltre, la lettera di consistenza rilasciata dalla Banca, trasmessa al ricorrente e già in suo possesso, che reca il dettaglio di tutti i rapporti caduti in successione; tale lettera è comprensiva, pertanto, di tutti i rapporti titoli da certificare con i prospetti recanti la valorizzazione degli strumenti finanziari e della Gestione Patrimoniale;
- si allega, infine, la documentazione contrattuale inerente agli ordini di acquisto titoli impartiti dalla *de cuius ante mortem* e contabilizzati successivamente, come anche indicato nella lettera di consistenza;
- per quel che concerne la denuncia/querela menzionata dalla ricorrente, allo stato non risultano atti notificati alla Banca;
- la Banca ha provveduto a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 20,00 a titolo di rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la lamentata mancata comunicazione da parte dell'intermediario di quanto richiesto dalla società ricorrente, nella qualità di erede della cliente della banca con riferimento ai rapporti intrattenuti tra questi ultimi. Più precisamente, la ricorrente, documentato di essere unica erede della *de cuius* con la produzione in atti di copia del testamento olografo con relativa pubblicazione, lamenta un riscontro asseritamente insoddisfacente e incompleto, da parte della banca convenuta, alle richieste di documentazione bancaria trasmesse a seguito dell'apertura della successione, con particolare riferimento alla consistenza dei rapporti intestati alla correntista.

Per completezza, si evidenzia che la ricorrente ha prodotto evidenza di una querela presentata nei confronti di alcuni esponenti aziendali della banca convenuta, in relazione alla vicenda *de qua*; la banca ha tuttavia dichiarato di non aver ricevuto la notifica di alcun atto riguardante procedimenti penali. Non si pone, dunque, questione di litispendenza.

Ebbene, dagli atti risulta che la prima richiesta documentale della ricorrente è stata effettuata in data 07.04.2025. La società chiedeva alla banca i "certificati/dichiarazione" relativi a conti correnti intestati alla *de cuius*. Seguiva uno scambio di corrispondenza con la banca, con richiesta della documentazione necessaria ai fini della gestione della pratica successoria.

In data 19.06.2025, l'odierna ricorrente, dato atto di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dalla banca e di non avere, ciò nonostante, ancora ricevuto i certificati di consistenza richiesti, diffidava formalmente la banca alla consegna degli stessi.

In data 25.06.2025 la società presentava altresì un esposto alla Banca d'Italia lamentando la mancata consegna delle certificazioni richieste.

Soltanto in data 17.07.2025 la banca ha emesso una lettera di consistenza, individuando i seguenti rapporti intestati alla *de cuius*:

- conto corrente n. \*798 con saldo alla data del decesso di € 67.148,56, con la precisazione che, a fronte di ordini di acquisto titoli impartiti antecedentemente al decesso e contabilizzati in data successiva, ai fini fiscali il saldo del conto corrente sarebbe stato decrementato di € 30.000,00;
- carta prepagata n. \*272 con saldo alla data del decesso di € 65,73;
- deposito titoli n. \*\*681/0, vuoto;
- deposito titoli n. \*\*\*619/0, con indicazione dei titoli ivi presenti;
- carte di credito;
- Gestioni Patrimoniali, delle quali si allegano le valorizzazioni alla data del decesso.

In data 11.09.2025, la società ha presentato formale reclamo, sostenendo che la lettera ricevuta dalla banca riportava consistenze errate, inferiori all'effettivo controvalore del portafoglio della *de cuius*, chiedendo conseguentemente la consegna:

- della dichiarazione di consistenza “reale”, tenuto conto dei due dossier titoli;
- di copia degli ordini impartiti antecedentemente al decesso e contabilizzati successivamente, per € 30.000,00.

Il successivo 16.09.2025 la società ha integrato il reclamo evidenziando che, a seguito della ricezione pervenuta da una indagine presso l'Archivio Rapporti Finanziari dell'Agenzia delle Entrate, risultavano rapporti non citati nella lettera di consistenza, e segnatamente conti correnti, gestioni patrimoniali non individuate e carte non indicate.

In data 20.10.2025, la banca ha riscontrato il reclamo, fornendo tutti i chiarimenti necessari in merito alle consistenze della *de cuius* e ai rapporti indicati dalla società.

Tutto quanto esposto deve concludersi che a questo punto la lettera di consistenza in atti risulta comprensiva di n. 2 dossier titoli, di cui uno indicato come “vuoto” (il n. \*\*681/0), mentre in relazione al secondo (n. \*\*\*619/0) risultano indicati i titoli ivi contenuti. La lettera è altresì comprensiva di appositi prospetti con la valorizzazione degli strumenti finanziari e della gestione patrimoniale. L'intermediario afferma che non vi sono ulteriori rapporti o titoli di cui poter certificare la sussistenza. Si tratta di documentazione messa a disposizione della società, seppure con ritardo, prima del deposito del ricorso, sì che la domanda con questo formulata inerente alla richiesta di “lettera di consistenza comprensiva di tutti i dossier titoli” deve reputarsi infondata in quanto già soddisfatta.

Quanto alla richiesta relativa alla consegna degli ordini impartiti *ante mortem* dalla correntista e contabilizzati successivamente, si osserva che nella lettera di consistenza a suo tempo inviata l'intermediario precisava quanto segue: “A fronte di ordini di acquisto titoli impartiti antecedentemente al decesso e contabilizzati in data successiva, ai fini fiscali il saldo del conto corrente andrà decrementato di € 30.000,00 in relazione alle seguenti operazioni: Num. 2 Titoli Acquistati: 2062807 B\* S\* 4Y controvalore - € 10.000,00; 7161060 B\* Flexi controvalore - € 20.000,00”.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha, come richiesto in ricorso, allegato la documentazione contrattuale inerente agli ordini di acquisto dei titoli in esame, impartiti dalla *de cuius ante mortem* e contabilizzati successivamente.

In particolare, l'intermediario ha prodotto:

- il modulo di conferimento ordine relativo ad entrambi i titoli;
- il modulo di sottoscrizione specificamente riferito all'investimento in titoli “B\* Flexi”;
- la scheda prodotto.

La documentazione prodotta dall'intermediario è soddisfacente della richiesta formulata dalla società ricorrente.

L'intermediario ha altresì prodotto evidenza del rimborso del contributo di € 20,00 versato dalla società per l'avvio del presente procedimento, sì che deve pronunciarsi sul punto la cessazione della materia del contendere.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.**

IL PRESIDENTE